



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



13 DICEMBRE

“LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO”

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
18 DICEMBRE 2019
“LA TRACCIABILITÀ DEI
PAGAMENTI”

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e
la Modernizzazione
degli Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

bollo

INDICE:

- Riferimenti normativi
- Oggetto dell'imposta
- Esenzioni
- Metodi di applicazione
- Soggetti passivi
- Misura dell'imposta
- Modalità di pagamento
- Termini di pagamento
- Eccezioni
- Sanzioni
- Conclusioni

Bollo: RIFERIMENTI NORMATIVI

- ▶ DPR n. 642/1972 (42 articoli) e relativi allegati
- ▶ Tariffa parte 1° (artt. 1-21): atti assoggettati fin dall'origine
- ▶ Tariffa parte 2° (artt. 22-42): atti assoggettati in caso d'uso
- ▶ Tabella (artt. 1-27-quater): atti esenti in modo assoluto

LE ORIGINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo rientra nella categoria dei tributi minori, cioè quei tributi la cui disciplina normativa è meno organica. La Legge 21 aprile 1862, n. 586 ha previsto due modalità di versamento:


- ▶ modalità ordinaria,
- ▶ modalità straordinaria.

Successivamente il tributo fu oggetto di ripetuti progetti di riforma, e così via anche la disciplina sul bollo.

L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642: il Decreto disciplina l'imposta regolamentandone i caratteri generali nella parte iniziale e dettagliando il disposto normativo all'interno delle due tariffe presenti nel corpo del Decreto.

La tariffa è suddivisa in due parti:

- ❖ **PARTE I** comprendente atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine;
- ❖ **PARTE II** comprendente atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso.



L'Imposta di Bollo è un'imposta indiretta cartolare:

- ▶ **IMPOSTA:** in quanto è prestazione coattiva prevista dallo Stato;
- ▶ **INDIRETTA:** in quanto colpisce in occasione di manifestazione indiretta di capacità contributiva;
- ▶ **CARTOLARE:** in quanto è riferita all'atto scritto sulla carta.

DIFFERENZE CON ALTRE IMPOSTE

L'imposta di bollo si differenzia sia dall'imposta di successione sia dall'imposta di registro. Si differenzia dall'imposta di successione in quanto ha come oggetto il valore dei beni caduti in successione. La differenza con l'imposta di registro sta nel fatto che essa ha come oggetto un negozio giuridico come ad esempio la compravendita. In sintesi l'imposta di registro colpisce la potenzialità giuridica dell'atto, l'imposta di bollo colpisce la forma scritta del negozio stesso astraendo dal suo contenuto.

SOGGETTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO

- ▶ Soggetto attivo dell'imposta di bollo è lo Stato il quale interviene nella determinazione del tributo solo ed esclusivamente nella fase di accertamento, affidando al contribuente l'obbligo di assolvere l'imposta tramite l'acquisto di valori bollati.
- ▶ Soggetti passivi dell'imposta di bollo non sono espressamente indicati nel DPR 642/1972 che regola l'imposta ma possono essere ricavati dall'art. 22 della norma il quale afferma: *«tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri documenti o atti»*; quindi in sintesi i soggetti indicati nell'art. 22 sono sia il destinatario che l'emittente del documento.

L'imposta di bollo ha come oggetto il negozio giuridico o altro atto di natura civile, commerciale, giudiziale o stragiudiziale contenuto sulla carta. L'art. 1 del DPR 642/1972 precisa che l'oggetto di tale imposta sono «atti, documenti e registri indicati nella **tariffa A allegata al decreto**». L'imposta di bollo quindi attiene al suo aspetto formale e ha come oggetto diretto la «**carta**» nella quale è contenuto il negozio giuridico.

Bollo: RAPPORTI TARIFFA/TABELLA

L'art. 1, comma 2, del DPR 642/1972 sancisce che: *“Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella annessa tariffa”*.

L'imposta di bollo quindi è un'imposta indiretta che colpisce i consumi e che ha come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta.

Sfuggono all'imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella Tariffa, gli atti amministrativi dello Stato e degli enti locali secondo il DPR 642/1972, art. 1, comma 2.

La Tabella ha funzione quindi per così dire servente rispetto alla Tariffa, la quale dunque prevale.

BOLLO: OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo è cartolare: più che l'atto, colpisce il documento (l'imposta è dovuta anche quando l'atto è annullabile). Ovviamente deve trattarsi di documenti a contenuto giuridico, ovvero che possono provare, dal punto di vista giuridico, uno stato, una condizione, un rapporto.

Atto o Documento = L'art. 1, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutti gli ATTI, intendendo per tali ogni quelli rogati dalla P.A. in grado di produrre effetti giuridici. Sono assolutamente esclusi le delibere e le determine anche se sono rilasciate a terzi con dichiarazioni di conformità.

Registri e libri = vanno tassati i libri degli imprenditori commerciali (libro giornale e libro inventari, art. 2214 del Codice civile), i libri sociali e, più in generale, tutti i libri soggetti a vidimazione (per obbligo di legge od anche su base volontaria).

BOLLO: OGGETTO DELL'IMPOSTA

Contratti, verbali, inventari = L'art. 2, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutti i **CONTRATTI** e le **SCRITTURE PRIVATE**, come i verbali, gli inventari e le constatazioni, posti in essere dalla P.A. , quando però controfirmati sullo stesso foglio dall'altra parte in causa.

Istanze = L'art. 2, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutte le **ISTANZE**, escluse però quelle relative a semplici comunicazioni tendenti ad ottenere un provvedimento o un sussidio.

BOLLO: OGGETTO DELL'IMPOSTA

Autorizzazioni e certificati = L'art. 4, allegato A, parte I, assoggetta all'imposta di bollo tutte le **AUTORIZZAZIONI** e **CERTIFICATI**, connessi alla tenuta di pubblici registri (come le certificazioni dell'anagrafe) salvo i casi di espressa esenzione previsti nella tabella, allegato B, ovvero in leggi speciali.

Fatture e mandati = In tutti i casi in cui il documenti contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad IVA e sia di importo superiore a 77,47 euro, la Circolare 46 del 1983 della Ragioneria dello Stato, chiarisce che l'imposta di bollo è dovuta tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.

BOLLO: ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 1, all. B	Petizioni agli organi legislativi
Art. 2, all. B	Documenti per la dispensa dalla leva militare
Art. 3, all. B	Atti e documenti dei procedimenti in materia penale e di pubblica sicurezza
Art. 4, all. B	Documenti e copie o estratto - Interesse dello Stato
Art. 5, all. B	Calcolo detrazioni IRPEF, applicazioni delle leggi tributarie
Art. 7, all. B	Operazioni relative a debito pubblico, libretti postali di risparmio
Art. 8, all. B	Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in Ist. di beneficenza e relativi documenti
Art. 8-bis, all. B	Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizioni delle relative federazioni

BOLLO: ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 9, all. B	Assicurazioni sociali obbligatorie e relative controversie
Art. 10, all. B	Igiene pubblica, Assistenza sanitaria
Art. 11, all. B	Ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna, nonché negli asili nido
Art. 12, all. B	Controversie per pensioni dirette o di reversibilità
Art. 13, all. B	Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti
Art. 13-bis, all. B	Contrassegno invalidi
Art. 14, all. B	Dichiarazioni sostitutive e domande per il rilascio di documenti esenti
Art. 15, all. B	Documenti della dogana

Bollo: esenzioni

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 16, all. B	Atti posti in essere da Amministrazioni dello Stato purchè vengano scambiati tra loro
Art. 17, all. B	Atti trasmessi all'ufficio dello stato civile dalle autorità, dai ministri di culto e dai pubblici funzionari
Art. 18, all. B	Passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti
Art. 20, all. B	Mutui per l'acquisto della prima casa da parte di cooperative
Art. 21, all. B	Formazione, arrotondamento piccola proprietà contadina
Art. 21-bis, all. B	Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo
Art. 22, all. B	Espropriazione per cause di pubblica utilità
Art. 24, all. B	Documenti per rilascio di abbonamenti per il trasporto di persone

BOLLO: ESENZIONI

Documenti ESENTI dall'Imposta di Bollo	
Art. 25, all. B	Contratti di lavoro e d'impiego
Art. 26, all. B	Pubblico impiego
Art. 27, all. B	Rapporti con il tesoriere
Art. 27-bis, all. B	Atti posti in essere da organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS)
	Contratti, istanza e documenti posti in essere dalle ONLUS
	Contratti, istanze e documenti posti in essere dalle federazioni sportive
	Contratti, istanze e documenti posti in essere dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
	Copie dichiarative conformi degli atti sopra elencati

Bollo: APPLICAZIONI DALL'ORIGINE E IN CASO D'USO

L'imposta è dovuta in misura fissa o proporzionale ed è dovuta:

1. fin dall'origine, per gli atti, documenti, registri, formati nel territorio dello Stato;
2. in caso d'uso, quando gli atti e i documenti sono presentati all'Ufficio del registro per la registrazione.

ASSOGGETTAMENTO FIN DALL'ORIGINE

Il momento impositivo non può essere successivo all'emissione dei documenti.

Si tratta di atti che hanno in linea generale, funzione documentale.

Di regola, dunque, si tratta di atti sottoscritti dal/i soggetto/i da cui sono firmati. Ne deriva che bozze, minute, e altri testi non definitivi non scontano il bollo

Bollo: APPLICAZIONI DALL'ORIGINE E IN CASO D'USO

CASO D'USO: Si realizza quando gli atti o i documenti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione.

L'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui si fa uso degli atti e/o dei documenti.

Bollo: SOGGETTI PASSIVI

Posto che il **soggetto attivo** dell'imposta è lo Stato, sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta (DPR 642/1972, art. 22) e delle relative sanzioni:

- ▶ tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l'imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad atti e documenti;
- ▶ tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto all'imposta fin dall'origine senza prima assoggettarlo a bollo.

Sotto il profilo civilistico va sottolineato che il creditore che riceve un pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art. 1199 del Codice civile)

Bollo: SOGGETTI PASSIVI

Secondo l'art 22 del DPR 642/1972, chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione) si libera da ogni responsabilità presentando l'atto all'Ufficio delle Entrate e pagando l'imposta entro 15 giorni dal ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

Inoltre secondo l'art. 23 del DPR 642/1972 invece, sono nulli i patti che prevedono l'onere dell'imposta a carico di una sola delle parti

Bollo: SOGGETTI PASSIVI

OBBLIGHI DEI FUNZIONARI E DEI PUBBLICI UFFICIALI

L'art. 19 del DPR 642/1972 impone che i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari e gli arbitri non possono rifiutarsi di adempiere ai loro compiti anche in presenza di atti e documenti non in regola con l'imposta di bollo.

In tali ipotesi detti soggetti devono trasmettere gli atti, o copia di essi, all'Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento perché questi provveda alla riscossione del tributo e all'applicazione delle relative sanzioni

Bollo: MISURA DELL'IMPOSTA

Secondo l'art. 3 del DPR 642/1972 l'imposta può essere applicata in misura fissa o proporzionale.

- 1) **in misura fissa** ovvero colpisce in un'unica misura gli atti e i documenti, senza tener conto del valore in essi eventualmente indicati.
- 2) **In misura proporzionale** invece si applica all'atto o al documento secondo una percentuale che è costante.

In questo contesto, le frazioni dell'imposta sono arrotondate:

- per difetto, se si tratta di frazioni fino a €. 0,10
- per eccesso, se si tratta di frazioni superiori a €. 0,10

L'imposta è comunque dovuta nella misura minima di € 2,00 (fatta eccezione per le cambiali ed i vaglia cambiari, per i quali l'importo minimo è di € 0,50).

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- **mediante pagamento ad intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle Entrate che rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- **in modo virtuale** cioè mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale

DPR 642/1972, art. 3

Dal 1° settembre 2007 non è più previsto il pagamento mediante marca da bollo cartacea, salvo per le cambiali

DM 25/05/07

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

A quanto fin detto, che rappresenta una visione base e generale dell'argomento, bisogna tuttavia evidenziare le importanti innovazioni in virtù dell'introduzione della cd. **fatturazione elettronica** che stravolge e rivoluziona anche il modo di assolvere il pagamento dell'imposta di bollo.

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244). Tale provvedimento ha previsto che i soggetti obbligati alla fattura elettronica sono:

- operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le Pubbliche Amministrazioni
- Pubbliche Amministrazioni
- intermediari vari: quindi banche, Poste, intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT, ossia, i soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

La nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici è stata disposta invece, a partire dal 27 giugno 2014, dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 e prevede il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno tramite modalità telematica (F24) ed in un'unica soluzione a 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio fiscale.

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

In particolare, il comma 1 dell'art. 6 prevede che l'imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo “2501” denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la Risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.

Per “documenti informatici fiscalmente rilevanti” ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal DM devono intendersi i libri e registri di cui all'art. 16, lettera a, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, della tariffa parte prima, allegata al citato DPR.

BOLLO: MODALITA' DI PAGAMENTO

Inoltre, con risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015 sono stati istituiti anche altri codici tributo:

- ❖ **2502** denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI;
- ❖ **2503** denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI;
- ❖ **2505** denominato “Bollo Virtuale - Rata”;
- ❖ **2506** denominato “Bollo Virtuale - Acconto”;
- ❖ **2507** denominato “Bollo Virtuale - Sanzioni”
- ❖ **2508** denominato “ Bollo Virtuale - Interessi”.

BOLLO: TERMINI di PAGAMENTO

Per quanto riguarda i termini di versamento, il comma 2 dell'art. 6 del DM, come sopra anticipato, prevede che *“il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

BOLLO: TERMINI DI PAGAMENTO

Coerentemente con l'interpretazione già resa con la Circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente DM del 23 gennaio 2004, si ritiene che “l'anno” debba essere inteso come anno solare e che l'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.

In applicazione delle disposizioni introdotte con il DM 17 giugno 2014, si ritiene, quindi, che il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell'anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015.

BOLLO: TERMINI PAGAMENTO

Il comma 2 dell'art. 6 prevede, inoltre, che “ Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”.

Analogamente a quanto prevedeva il precedente DM del 23 gennaio 2004, il comma 3 dell'art. 6 del DM dispone che “L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”.

BOLLO: TERMINI DI PAGAMENTO

Da ricordare anche che, per le fatture elettroniche emesse senza addebito o applicazione dell' IVA e con un importo superiore a € 77,47 l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 2,00 ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014.

BOLLO: ECCEZIONI

In virtù del principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di bollo, le **quietanze** rilasciate in relazione a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti, in modo assoluto, dall'imposta di bollo.

L'Agenzia evidenzia che, al fine di non assoggettarlo ad imposta di bollo, qualora sul documento non risulti evidenziata l'IVA, è necessario indicare sull'atto di quietanza che trattasi di documento emesso in relazione al pagamento di un corrispettivo ad un'operazione assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.

BOLLO: ECCEZIONI

Quando invece, il pagamento è disposto con **titoli di spesa**, è dovuta, in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza anche quando le fatture relative, emesse da parte dei fornitori degli enti senza addebito dell'IVA, sono già state assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 1,81 quando l'importo è superiore a 77,47 euro.

BOLLO: ECCEZIONI

La Circolare n. 46 del 28 luglio 1983, del Ministero delle Finanze, d'intesa con il Ministero del Tesoro, ha precisato, tra l'altro, che quando il pagamento è disposto con **titoli di spesa**, è dovuta, in ogni caso, l'imposta di bollo sulla quietanza.

In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell'articolo 13 secondo cui l'imposta non è dovuta per *“la quietanza ...apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo...”*.L'imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all'atto dell'emissione del titolo di spesa.

BOLLO: SANZIONI

Nell'ipotesi di omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale alle prescritte scadenze, si applica la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, pari al 30% di ogni imposto non versato.

In merito invece all'irrogazione di dette sanzioni, l'ufficio non provvede a notificare un apposito atto, ma iscrive direttamente a ruolo il tributo, le sanzioni e gli interessi, previa comunicazione al contribuente dell'ammontare dell'imposta liquidata a titolo provvisorio o definitivo mediante la notifica del relativo avviso di liquidazione.

BOLLO: CONCLUSIONI

Concludendo quindi si può affermare che, in base alle nuove disposizioni in materia, la marca da bollo non deve essere applicata fisicamente sul documento mediante contrassegno telematico, come avveniva fino a qualche tempo fa, ma deve essere indicata la dicitura “*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 art. 6*” e non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.

BOLLO: CONCLUSIONI

Da sottolineare anche che, nel caso in cui il dipendente della P.A. riceve una fattura elettronica che non reca addebito di IVA, deve controllare che sulla stessa sia riportata la dicitura “*imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014*”, salvo espressi casi di esenzione, sempre evidenziati in fattura.

Qualora invece la fattura fosse da assoggettare a bollo e non recasse alcuna indicazione, la stessa non potrà essere rifiutata, ma deve essere trasmessa in copia, ai sensi dell’art. 19 del DPR 642/1972, alla Agenzia delle Entrate perché provveda alla regolarizzazione.

Gli ordini diretti e le richieste di offerta del mepa sono esenti dall'applicazione delle marche da bollo?

L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 - disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

- ❖ il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- ❖ Le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali... che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

- ❖ le disposizioni di cui all'**art. 2** della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata "Ordine diretto";
- ❖ ai sensi dell'**art.8** del DPR n. 642/1972, nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un'Amministrazione dello Stato, l'imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;
- ❖ l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del **MePA** può essere assolta con le modalità previste dall'**art. 15** del DPR n. 642/1972 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'**art. 3** D.P.R. n. 642/1972 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'**art. 15** del DPR n. 642/1972 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'**art. 7** del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella Circolare n. 36/2006 (alla quale si rinvia).

- ❖ Per completezza, si evidenzia, infine, che l'art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato *“Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario”*) dispone che *“Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto....”*.

- ❖ Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell'Ordine diretto, è previsto che *“L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”*.

Con riferimento alla Richiesta di offerta (RDO) non è prevista una specifica disciplina perché, il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall'Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

QUESITI

1) L' imposta di bollo sui contratti in MEPA

Ne abbiamo discusso commentando l'interpello 370 dell'Agenzia delle Entrate del 2019.

L'imposta di bollo va applicata sul documento di stipula ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Allegato A parte I al Dpr 642/1972

I contratti di concessioni cimiteriali (loculi) vengono formati in doppio originale, uno agli atti del Comune e uno viene consegnato al concessionario. È corretto che entrambi siano bollati?

Se i contratti sono in doppio originale è corretto che siano entrambi bollati

Quali atti nella contabilità dei lavori pubblici sono soggetti ad imposta di bollo e in che momento si applica (giornale lavori, certificati pagamento in acconto, verbale inizio lavori...)?

Il registro di contabilità è da bollare in caso d'uso così come il suo sommario.

Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa i verbali (per intenderci tutti i verbali relativi alla consegna, collaudo, sospensione di lavori eccetera) sono da bollare se firmati sullo stesso foglio.

Si applica il caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa qualora questi contratti vengano scambiati per «corrispondenza»

Chiarimenti in merito all'imposta di bollo sugli ordini effettuati tramite MEPA e fuori MEPA

La risposta è nella lettura dell'interpello 370 del 2019

Ci sono limiti minimi di spesa entro cui gli acquisti effettuati mediante oda o td sul mepa sono esenti da imposta di bollo?

La comprova dell'assolvimento dell'imposta sul documento di stipula puo' essere fatta con f23 o f24?

Non ci sono limiti di spesa.

Si può utilizzarsi modello F23 o F24

Come si assolve l'imposta di bollo sulla piattaforma MEPA?
In caso di RDO è da far pagare a tutti gli offerenti o solo all'aggiudicatario?

L'imposta di bollo in caso di RDO si applica solo ed esclusivamente sul documento di stipula e non anche sulle offerte economiche (ris. 193/2013 Agenzia delle Entrate),

Disciplina del bollo su richieste di ordinanze e provvedimenti di viabilità, diverse da occupazioni o cantieri.

Se trattasi di istanza il bollo è dovuto qualora l'istanza è per accedere ad un procedimento amministrativo.

Qualora l'istanza sia volta al rilascio di un semplice provvedimento il bollo non è dovuto

È necessaria l'imposta di bollo sull'offerta economica all'interno di una procedura negoziata?

No, mai. L'offerta economica è una mera proposta contrattuale,

Ci potrebbe fornire chiarimenti in merito al bollo apposto sulle quietanze di pagamento (considerandolo lo standard OPI, l'operazione è curata in autonomia dal Tesoriere che addebita, successivamente, i costi all'Ente)?

Sul mandato e sulla quietanza va indicata l'applicazione dell'imposta di bollo.

Provvederà il tesoriere a regolarizzare e ad addebitare tutto all'Ente che a sua volta dovrà procedere alla regolarizzazione contabile del pagamento dell'imposta.

È corretto assoggettare a bollo il pagamento di una sentenza o di un accordo transattivo? In caso affermativo, il bollo va posto a carico del debitore o del creditore? Il pagamento di oneri condominiali effettuato da una P.A. è soggetto a bollo?

No, il pagamento non è da assoggettare a bollo

Nel caso di documento analogico soggetto a bollo (es. ricevuta di Ente non soggetto a fatturazione elettronica), laddove lo stesso non sia apposto come bisogna procedere per regolarizzare la posizione?

Ai sensi dell'art. 22 del DPR 642/1972 oppure ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto

Nel caso di fatturazione elettronica, laddove non è valorizzato il campo del bollo è possibile respingere la fattura (per superare il problema della responsabilità solidale)? Ci può chiarire il caso di operazioni esenti (es ONLUS, ...)?

No, non si respinge la fattura.
Si applica art. 19 del DPR

Sono esenti dall'applicazione dell'imposta di bollo quelle operazioni espressamente individuata dalla tabella Allegato B.

Nel caso di specie tutto ciò che riguarda ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche, e tutto ciò che attiene alle entrate tributarie ed extratributarie delle P.A.

Volendo sanare una fattura nella quale l'imposta di bollo è stata omessa, qual'è l'iter da seguire considerando l'automatismo implementato dall'ADE (giusto DM MEF 28.12.2018)?

Pagare F24 o F23 oppure marca da bollo comprensiva di sanzioni ed interessi da conteggiare secondo l'istituto del ravvedimento operoso

Il Comune emette fatture per servizi di assistenza domiciliare esente IVA art. 10 c.27 ter e fatture per vendita dei servizi rifiuti (carta, vetro ecc.) con IVA 10%. Il bollo di € 2 per importi superiori a € 77 va applicato in entrambi i casi?

Potrebbe applicarsi l'esenzione prevista dall'art. 5 della Tabella B) allegato al DPR 642/1972

L'imposta di bollo è dovuta in presenza di ODA MEPA d'importo inferiore ad € 500,00 stipulato tramite ufficio economato. Invece per gli ODA e le Trattative Dirette stipulate sul MEPA, tramite determina dirigenziale vi è obbligo d'imposta di bollo?

Indipendentemente dalle modalità di acquisto il bollo è sempre dovuto sul documento di stipula

L'imposta di bollo evasa in sede di presentazione offerta può essere sanata semplicemente attraverso il soccorso istruttorio o deve comunque essere comunicata all'Agenzia Entrate?

L'offerta economica non è soggetta ad imposta di bollo

Modalità di pagamento dell'imposta di bollo dei documenti facenti parte del contratto d'appalto ma non allegati materialmente, quando il contratto è rogato dal segretario e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il bollo è dovuto e può essere pagato o con apposizione di marca o con modello F24 o con modello F23

Nei casi in cui riceviamo fatture, soggette a bollo da € 2,00, le imprese solitamente addebitano il bollo al Comune. E' corretto che sia a carico del Comune o della ditta emittente la fattura ??

Se l'impegno di spesa comprende anche l'imposta di bollo si. Altrimenti non lo ritengo corretto

Nei contratti di appalti, stipulati in modalità elettronica, come vanno tassati gli allegati? Mi riferisco, alle procure (generali e speciali), al capitolato speciale d'appalto, al computo metrico estimativo, all'offerta economica e all'offerta tecnica.

Sulla base dell'art. 2 della Tariffa dell'art. 32 della Tariffa

Nel caso in cui l'imposta di bollo virtuale non viene indicata in fattura elettronica dal professionista o dalla società, per il debitore ci sono sanzioni anche nel caso in cui l'imposta viene pagata dal creditore?

No non ci sono sanzioni a patto che si dimostri l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del creditore oppure si provveda ad effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi e le responsabilità dei funzionari pubblici
(art. 19 del D.P.R. n. 642/1972).

Ne discuteremo nel corso della relazione

Per le istanze delle associazioni è possibile apporre una sola marca sulla domande ed autorizzazione per lo stesso procedimento?

No sono due documenti diversi

Per un contratto d'appalto pubblico, registrato telematicamente, l'imposta di bollo forfettaria dovuta è di € 45,00. E per gli allegati al contratto, trasmessi anch'essi telematicamente, come si applica l'imposta di bollo ? (es. il capitolato)

Per gli allegati si applica l'imposta di bollo nella misura prevista dalla Tariffa

Quando l'ente vende un terreno ad un privato, i documenti a corredo dell'ente in copia conforme (delibera di autorizzazione alla vendita, nomina del responsabile del patrimonio, richiesti in copia conforme) devono essere assoggettati alla marca da bollo?

No.

Sarebbe possibile avere qualche delucidazione riguardo all'esenzione IVA delle associazioni culturali, di volontariato ecc. anche nei casi di affidamenti di servizi?

Si deve applicare il bollo sulla richiesta presentata dal cittadino per l'utilizzo della sala comunale? se la dovessimo chiedere faremmo pagare più di bollo che di concessione sala

No, applicando esenzione di cui all'art. 5 della Tabella Allegato B)

Sugli affidamenti mediante ordine diretto sul mepa va pagato l'imposta di bollo?

Già risposto nei quesiti precedenti



In diretta
con
**Francesco
Cuzzola**

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

**Ciclo di seminari
ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:
18 dicembre 2019
‘LA TRACCIABILITÀ’ DEI
PAGAMENTI”

ASMEL Associazione
per la Sussidiarietà e
la Modernizzazione
degli Enti Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu